



DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE

Città di Modica

Data 12.05.2021

Sessione ORDINARIA

Atto N. 44

OGGETTO: Mozione prot. n. 20135 del 29.04.2021 a firma dei consiglieri di maggioranza.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi Mercoledì 12.05.2021 alle ore 19.00

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele		X
Civello Giorgio		X	Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo	X	
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica		X	Spadaro Giovanni		X
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico	X	

Presenti :17 consiglieri Assenti : 7 consiglieri

Assiste la seduta il Vice Segretario Generale, Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta dichiarata pubblica.

Il Presidente Minioto introduce l'oggetto del punto 4 all' o.d.g. odierno, la mozione prot. n. 20135 del 29.04.2021 a firma dei consiglieri di maggioranza, cede la parola al consigliere Belluardo che relaziona sul punto.

L' Assessore Belluardo, qui in veste di consigliere spiega che la mozione in oggetto riguarda il nuovo piano regolatore che è stato approvato con decreto 214 nel 2017, quindi con la precedente amministrazione. Di fatto si è trattato di un' approvazione parziale perché sono stati operati degli stralci di tutta una serie di zone a cui è stata assegnata la Zona agricola , di conseguenza non edificabile . Questa è la premessa per cui ci si è attivati per chiedere una redazione, una nuova edizione del piano regolatore. Avverso questo provvedimento regionale, alcuni cittadini di queste zone, hanno fatto ricorso al TAR e per più di 15 ricorrenti, nel 2020, sono state emesse sentenze a favore di essi. Con la mozione che stasera i consiglieri di maggioranza stanno presentando, si invita l'Amministrazione a chiedere alla Regione di revocare in autotutela quella approvazione parziale del piano regolatore , in maniera tale che non si faccia la distinzione tra chi ha fatto ricorso, ha potuto fare un ricorso e chi invece non ha avuto questa opportunità. Nel testo della mozione è scritto di proporre alla regione di accogliere, in subordine alla impossibilità a revocare in autotutela il decreto, cosa prevista dalla normativa che consente a qualsiasi Amministrazione di potere revocare in autotutela un'autorizzazione, un decreto, viene proposto quantomeno di dare seguito a tutte quelle opposizioni che facevano parte del piano regolatore, che furono presentate e che non furono accolte. In sintesi questo è il cuore della mozione che l' Assessore ritiene degna di accoglimento, anche dai consiglieri di opposizione, perché si parla di materia urbanistica , è un passo importante per l'intero territorio comunale e quindi , conclude il consigliere Belluardo, può essere votata favorevolmente da tutto il Consiglio.

Il consigliere Di Rosa chiede di intervenire, quale firmatario della mozione per rafforzare quanto ha detto l' Assessore. Ritiene in merito che non è possibile che ci siano delle discriminazioni fra cittadini, che magari non hanno potuto fare un ricorso avverso ad una destinazione di zona che li vedeva penalizzati rispetto ad altri, e quindi deve necessariamente essere rivista, a suo dire, questa approvazione da parte del consiglio regionale perché non è possibile che un territorio comunale possa essere congelato nell' attività edilizia. Risulta evidente che, una città che non ha aree edificabili, è una città che è destinata a non poter portare avanti linee di sviluppo. Il piano regolatore è l'unico strumento di sviluppo della città, individua le direttrici di sviluppo in funzione della vocazione stessa del territorio. Questa mozione nella parte in cui si dice che bisogna promuovere il riesame di questo decreto dirigenziale, è motivato proprio da questa necessità, per questo motivo il consigliere ritiene che sia opportuno riesaminare l'adozione del provvedimento da parte del dirigente. Per quanto sin qui esposto, si dice favorevole ad un riesame del Piano per promuovere una susseguente adozione, di un piano che disciplini il territorio.

Il consigliere Agosta interviene con una battuta nella quale esprime meraviglia perché ritiene la mozione dei colleghi di maggioranza, l'unica che sia di carattere espressamente politico. Il consigliere prosegue ritenendo questo atto una grande critica nei confronti dell' Amministrazione e del Sindaco. Si chiede come mai questa sera il Consiglio sia chiamato ad esprimersi su un argomento che è un ambito precipuo dell' Amministrazione , la quale avrebbe già dovuto agire in modo pressante presso la sede regionale. La Giunta regionale ha approvato un piano regolatore che non doveva esser accolto e, a suo modo di vedere, lo ha fatto in modo provocatorio nei confronti del comune di Modica. Ma ad oggi questo messaggio ritiene non sia stato colto. Perché si chiede al Consiglio di autorizzare un'azione per la quale l' Amministrazione è già legittimata a farlo? Essendo un tecnico del settore, l'annullamento del decreto di approvazione, getterebbe ancora di più nel caos la situazione già travagliata, per cui oggi si assiste a questi ricorsi al TAR in cui i cittadini si oppongono. L'ufficio ha fatto un ottimo lavoro di revisione delle mappe, nel labirinto di norme e

decreti che attualmente regolano la materia, e pensare di porre rimedio, con l'annullamento del DDG, è un'azione ritenuta impossibile dal consigliere. Chiedere l'annullamento innescherebbe un iter così lungo che, conoscendo i tempi della burocrazia, non vedrebbe la luce in tempi celeri. Più che l'annullamento del PdG, ritiene che si debba predisporre un nuovo Piano regolatore, ed in questo ritiene che sia più percorribile quanto esposto nella lettera b) del dispositivo della mozione. Per questo motivo, pur ritenendo valida la seconda parte, la lettera b) del dispositivo della mozione, annuncia il suo voto astenuto.

Il consigliere Medica interviene brevemente, affermando che quello del piano urbanistico è un argomento delicato che lo interessa, pur non essendo un tecnico, perché lo strumento urbanistico è alla base della organizzazione della vita di una città. Ha ascoltato attentamente le relazioni, fatte da tecnici, ma non ha piena chiarezza sull'argomento, sente di concordare con quanto detto dal collega Agosta, sulla lettera b) del dispositivo della mozione, e si chiede anch'egli se la mozione di stasera serve a rafforzare l'azione dell'Amministrazione, che è già legittimata a muoversi.

Il Sindaco interviene per spiegare che la mozione di stasera nasce da alcune situazioni contingenti del territorio, per cui alcuni cittadini si sono opposti ad un provvedimento regionale approvato politicamente da un commissario. Concorda sul grande lavoro svolto dagli uffici sulla revisione della mappatura e concorda che la strada della redazione di una nuova proposta di P.r.g. sia l'unica percorribile. Quello che oggi si chiede al Consiglio è di far valere anche per quei cittadini, che non hanno potuto fare ricorso per svariati motivi, i dettami delle sentenze favorevoli creando le stesse condizioni di trattamento. Contemporaneamente alla redazione di una nuova proposta si chiede quantomeno alla Regione di esprimersi. Questo è lo spirito della mozione, l'Amministrazione andrà avanti per la propria strada, ma un atto del Consiglio servirebbe a smuovere la Regione per colmare il danno subito da alcuni cittadini. Ritiene che questo è il momento propizio per spingere in questa direzione e questo atto può essere un motore di supporto, ribadendo che l'Amministrazione proseguirà verso i suoi obiettivi.

Il consigliere Cavallino chiede di intervenire ritenendo condivisibile buona parte del discorso fatto dal Sindaco, pur tuttavia lo stesso non lo convince. Chiedere oggi al Consiglio di dare una mano quando l'Amministrazione ha nelle sue prerogative, nel merito, le azioni congrue per risolvere il problema, non ne comprende il fine. Per questo motivo ritenendo la mozione una buona azione, un buon atto, non comprendendo però la motivazione per cui sia il consiglio a legittimare un organo che è già legittimato, annuncia il suo voto di astensione.

Il Presidente Minioto, terminata la parte dibattimentale, chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Il consigliere Agosta, ribadisce che la mozione è un buon atto ma torna a chiedere come mai si chieda un'approvazione in questa sede. Il suo voto sarà astenuto e chiede all'Amministrazione di chiamare un tecnico esterno, affinché si possa cominciare a lavorare su una nuova proposta di prg per superare definitivamente l'annosa questione.

La consigliera Floridia per conto della maggioranza, ritiene che questo atto possa dare maggiore forza ed espressione di coesione tra Amministrazione e Consiglio, ritiene l'atto una forma di giustizia sociale per far valere i diritti di quei cittadini che si sono visti privare della possibilità edificativa e non hanno avuto mezzi o risorse per opporre ricorso. Ritiene questa una buona mozione ed annuncia il voto favorevole.

Il consigliere Medica, per quanto già espresso nel suo precedente intervento, pur condividendo quanto appena espresso dalla consigliera Floridia, annuncia il suo voto di astensione.

Il Presidente Minioto, preso atto che nessun altro intervento si registra sul punto, chiede al Vice Segretario di procedere con la votazione della mozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di mozione prot n. 20135 del 29.04.2021 a firma dei consiglieri di maggioranza. avente ad oggetto "Mozione su D.D.G. n. 241/2017, di approvazione del vigente PRG.", che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale:

Udito il dibattito consiliare;

Con voti espressi , secondo norma di legge e qui di seguito se ne trascrive il risultato:

consiglieri presenti e votanti : 19 (entrano durante il dibattito i conss. Civello e Scapellato,
non
sono presenti al momento del voto i conss. Carpentieri,
Castello, Morana, sono assenti da inizio seduta i conss.
Sammito; Spadaro G.)

VOTI FAVOREVOLI: 16 (conss. Minioto, Floridia, Civello, Carsuo, Di Rosa A., Covato
Giovanni Piero, Ingarao, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo,
Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI 0

VOTI ASTENUTI 3 (conss. Cavallino, Agosta, Medica)

DELIBERA

1. di approvare, a maggioranza dei votanti, la mozione prot n. 20135 del 29.04.2021 a firma dei consiglieri di maggioranza. avente ad oggetto "Mozione su D.D.G. n. 241/2017, di approvazione del vigente PRG.", che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Rita Florida

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

Il Vice Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 19 MAG 2021 al 3 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Vice Segretario Generale

20135

29 APR 2021

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Modica

e p.c.

al Sig. Sindaco di Modica

LORO SEDI

Oggetto: MOZIONE su D.D.G. n. 214/2017, di approvazione del vigente PRG.

I sottoscritti Consiglieri comunali propongono al Consiglio comunale la seguente mozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 16 dell'8.4.2013, Commissario ad acta di nomina regionale, con i poteri del Consiglio comunale, ha adottato Variante Generale del Piano Regolatore Generale di Modica, siccome definita negli elaborati progettuali aggiornati al mese di maggio 2004, unitamente alla Relazione Generale all'epoca redatta, con l'esclusione di tutti gli emendamenti proposti sulla stessa Variante con delibera della Giunta Comunale n. 288/2010;
- che tale Variante disciplinava l'intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 1150/1942, dalla L. n. 10/1977, dalla L.R. n. 71/1978 e dal D.M. n. 1444/1968, che era così ripartito in zone territoriali omogenee in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite;
- che tale Variante è stata trasmessa all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente per la sua approvazione;
- che in data 20.2.2017, il Servizio n. 4/DRU del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha formulato la propria proposta di parere n. 2 sulla stessa Variante generale al Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
- che in quella sede il competente Ufficio di questo Ente ha proposto l'approvazione della zonizzazione e delle previsioni di attrezzature e servizi stabilite dalla variante adottata;
- che, inoltre, lo stesso Ufficio comunale, esaminate tutte le opposizioni presentate sia dai privati che dall'Amministrazione Comunale, ha espresso il proprio parere in ordine al loro accoglimento o rigetto;
- che però, con proprio voto n. 57 dell'11.10.2017, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, all'atto di esprimere il proprio parere sullo strumento urbanistico modicano, ha deciso di disattendere le risultanze dell'istruttoria e la proposta dell'Ente, esprimendo parere favorevole unicamente all'approvazione: delle zone A1, A2, A3, A4, B0, B1 e Br1; dei servizi in tali zone ricompresi; degli strumenti attuativi vigenti (approvati e convenzionati), nonché delle varianti già approvate;
- che, sul presupposto della prevalenza della disciplina contenuta nel Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, il C.R.U. ha deciso quindi in maniera indiscriminata che tutte *"le rimanenti parti del territorio comunale, fino alla nuova pianificazione, assumeranno la destinazione di zona E, siccome novellate dagli articoli 2 e 7 del D.M. 1444/68, con interventi minimi edilizi che interessino almeno un ettaro, nel rispetto della pianificazione sovraordinata (Piano Paesaggistico e PAI), delle prescrizioni del parere motivato VAS, ad esclusivo uso agricolo, con esclusione della residenza"* (così, ult. par., zonizzazione del PRG, parere C.R.U. n. 57/2017);

- che infine il C.R.U. stabiliva che solo “*le opposizioni che interessano parte del territorio ricadente nelle sopra specificate zto sono decise in conformità alla proposta di parere n. 2/U.O.4.2/S4/DRU del 20.02.17, rimanendo le altre superate dalle prescrizioni del presente voto*”;
- che, inviato il sopra riferito parere a questo Comune perché provvedesse alle sue controdeduzioni, con delibera del Consiglio Comunale del 21.11.2017, n. 159, questo contestava le “*prescrizioni che definiscono scelte di merito la cui competenza esclusiva è del Comune, nelle parti in cui il CRU ha scelto una destinazione di zona (Agricola), dettando regole di natura urbanistica, (lotto minimo, divieto di residenza in zona agricola) non riconducibili ad obblighi di legge, anche su aree che non sono soggette a vincoli sovraordinati, o che addirittura appartengono a contesti edificati in cui l’attività agricola è impossibile da praticare*”;
- che ciò nonostante con proprio parere n. 63 dell’11.12.2017, in conformità alla proposta dell’1.12.2017, n. 14, il C.R.U. ha confermato la propria decisione di classificare come zone E di verde agricolo tutte le zone aventi destinazione diversa da quelle A1, A2, A3, A4, B0, B1, Br1 e servizi in esse ricompresi, prevedendo che in esse dovesse “*osservarsi quanto disposto dalla L.R. 71/78 (indice di fabbricabilità per l’edilizia residenziale pari a 0,03 mc/mq e, per gli interventi produttivi volti ad utilizzare le risorse naturali si dovranno osservare i limiti di cui all’art. 22 della citata L.R. 71/78 così come modificato dalla L.R. 17/94 e ss.mm.ii.)*”, così senza alcuna motivazione, disattendendo la diversa proposta del Comune di Modica;
- che, infine, con proprio Decreto del 22.12.2017, n. 214, il Dirigente del D.R.U. faceva propri i superiori atti del C.R.U., approvando la variante generale del P.R.G. di Modica nei termini da questi indicati;

Rilevato:

- che tale decisione ed i pareri ad essa presupposti sono stati impugnati avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, da numerosi privati, i quali ne hanno lamentato l’illegittimità, nella parte che ha destinato a zona E - agricola la quasi totalità del territorio comunale e in questo le aree di loro proprietà, diversamente qualificate in seno alla Variante Generale in origine adottata;
- che in esito a tali ricorsi, con proprie sentenze nn. 1817/2020, 1819/2020, 1820/2020, 1821/2020, 1822/2020, 1823/2020, 1824/2020, 1825/2020, 1826/2020, 1827/2020, 1990/2020, 1992/2020, 1995/2020, 1996/2020, 2004/2020, il T.A.R. Sicilia ha dichiarato illegittimi ed annullati il D.D.G. n. 214/2017 e gli atti regionali ad esso presupposti, nella parte di interesse dei singoli ricorrenti, dichiarando espressamente che:
 - a) “*spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano... la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici...dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...,salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*”. In tale contesto, avuto riguardo alla menzionata disciplina di principio di cui all’art. 10 della legge n. 1150/1942, se alla Regione compete certamente il potere di apportare le modifiche che sono state indicate (obbligatorie, concordate o facoltative, secondo la nota distinzione delineata in dottrina e giurisprudenza), deve escludersi che esse possano incidere sulle caratteristiche essenziali del Piano stesso e sui suoi criteri di impostazione(sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 3 marzo 2009 n. 1214). Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione Regionale, come risulta dall’esposizione che precede, ha completamente ridisegnato l’impostazione del Piano adottato dal Comune, omissis.
 - b) indi continuando e sentenziando che:

“*Tale esito del procedimento di approvazione costituisce, quindi, una sostanziale espropriazione della potestà pianificatoria di cui dispone il Comune ed essa, da un lato, oltrepassa decisamente le competenze che pur spettano alla Regione e, dall’altro, si risolve*

nella sostanziale impossibilità diprocedere all'attività edificatoria nell'ambito del territorio comunale, con la sola eccezione degli interventi - sostanzialmente conservativi - ammessi nella zona A e B e di quelli effettivamente volti alla realizzazione di nuove costruzioni per i lotti non edificati presenti nelle zone di completamento B2;

c) infine concludendo che:

*“Pertanto, il ricorso proposto dalla ricorrente appare fondato quanto all'impugnazione del decreto del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 214 in data 22 dicembre 2017, in quanto la destinazione a zona agricola impressa all'area di sua proprietà appare illegittima alla luce delle considerazioni che sono state svolte, omissis. **annulla il decreto del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 214 in data 22 dicembre 2017, nella parte in cui ha destinato l'area di proprietà del ricorrente a zona E (agricola) Omissis.***

Preso atto, perciò:

- che il suddetto provvedimento regionale, non tenendo conto di tutte le legittime indicazioni che questo Comune, espresse nello specifico ambito di propria competenza in materia di pianificazione urbanistica, di fatto è stato dichiarato illegittimo proprio per tale misconoscimento dal Tribunale amministrativo ben 15 volte nelle sentenze sopra citate;
- che, in conseguenza delle superiori sentenze, di fatto il territorio di Modica è oggi oggetto di diverse discipline urbanistiche, come se fossero vigenti due diversi strumenti urbanistici;
 - a) il primo, più penalizzante, approvato per tutte le aree su cui non sono stati proposti i ricorsi - (tutti) accolti;
 - b) il secondo, più vantaggioso, relativo alle aree per cui il primo non si applica unicamente in forza dei diversi ricorsi proposti e tutti accolti dal TAR;

Rilevato, perciò, che tale situazione, determinatasi non certo per volontà né per le attività del Comune di Modica, ma piuttosto in forza del suddetto provvedimento regionale, crea condizioni in netto contrasto:

- con il principio fondamentale del buon andamento, dell'imparzialità e del pari trattamento di posizioni simili, valori fondanti dell'azione amministrativa, esplicitamente riconosciuti dall'articolo 97 della Costituzione;
- con lo stesso principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che presuppone ed impone necessariamente l'imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, articolo che introduce un vero e proprio obbligo dell'autorità costituita e competente a rimuovere ogni situazione che possa essere fonte di discriminazioni;
- con le leggi fondamentali che hanno dato applicazione a tali principi, prima tra tutte la legge n. 241 del 1990, che all'art. 1 dispone che l'attività amministrativa persegue i fini di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, richiamando appunto esplicitamente il principio di imparzialità; come pure la L. n. 69 del 2009, che ha inserito tra i canoni posti a presidio dell'attività amministrativa il principio di imparzialità, evidenziando in tal modo che il precetto costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (di cui all'art. 97 Cost.) non tocca solo l'organizzazione, ma anche l'azione della P.A., tenuta a dispiegarsi in modo da non compromettere e discriminare i soggetti coinvolti nell'attività amministrativa;

Ribadito che:

- la fattispecie di cui sopra attiene ad un ambito che coinvolge espressamente la competenza dell'Ente e del Consiglio stesso;
- tale competenza non può ritenersi esaurita con l'attività posta in essere;
- per contro la situazione di disparità creatasi chiama l'Ente e nello specifico gli organi che ne esprimono l'attività amministrativa, a farsi doverosi interpreti della sua piena legittimità, anche nelle sue pratiche refluenze;

Visti gli artt. 21 quinquies, 21octies e 21 nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii., che disciplinano, rispettivamente le ipotesi di revoca, di annullabilità e di annullamento d'ufficio del provvedimento, consentendo alla pubblica amministrazione, in considerazione di ogni possibile valutazione, di merito o di diritto, d'intervenire sull'atto adottato con un provvedimento di secondo grado diretto a rimuoverne gli effetti;

Visto l'art. 20 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, che prevede il diritto di tutti i Consiglieri comunali di presentare mozioni, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, precisando che tali mozioni si concretizzano nella promozione di iniziative e di interventi dello stesso Consiglio e della Giunta e si concludono con una risoluzione sottoposta all'approvazione dell'organo consiliare;

DELIBERA

Di invitare l'Amministrazione Comunale ad intervenire presso le competenti autorità regionali, nei modi e termini che riterrà più opportuni ed efficaci, per:

- a) promuovere il riesame del D.D.G. n. 214/2017 e l'adozione di provvedimento di secondo grado che, in via di autotutela e per le ragioni di cui sopra, ne faccia cessare gli effetti;
- b) promuovere la susseguente adozione, nei modi di legge, di una disciplina dell'intero territorio comunale, che ne preveda la ripartizione in zone territoriali omogenee in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite, sulla base di specifiche direttive del Consiglio comunale, come previsto dalla legge.

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

Giuseppe Corallo
Ma. H. H.

J

Stefano

Luigi

Severino
Antonio

Luigi
Antonio
P. Pella
E.M.